



COMUNE DI CANDIOLO

Città Metropolitana Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.19

**OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 7 AL P.R.G.C. -
CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI ED
APPROVAZIONE**

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, addì **VENTISEI**, del mese di **LUGLIO**, alle ore **18:30**, nella sala del consiglio comunale Via Foscolo n. 4, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio, con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica, di Prima convocazione, **IL CONSIGLIO COMUNALE**, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
BOCCARDO STEFANO	Sì	COSTANZO ANTONIO	Sì
SPATRISANO ANTONIO	Sì	MELINO FIORENZO	Sì
LAMBERTO CHIARA	Sì	VETTORELLO ALESSANDRO	No - Giust.
FIUME TERESA	No - Giust.	LOMAZZO ANTONIO	Sì
ROLLE' MICHELE	Sì		
LOMBINO NAZARENO	Sì		
DI TOMMASO GIOVANNI	Sì		
MAINA PIERO	No - Giust.		
BONGIOVANNI DOMENICO	Sì		
		Totale Presenti	10
		Totale Assenti	3

Assume la Presidenza **SPATRISANO ANTONIO**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott. MATTIA Salvatore**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n° 17 del 12/07/2018 dell'AREA TECNICA avente per oggetto: **“VARIANTE PARZIALE N. 7 AL P.R.G.C. - CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE”**

Relaziona l'Assessore Rollè evidenziando che l'argomento di cui oggi si discute costituisce l'atto conclusivo dell'iter di approvazione della variante normativa al PRGC avviato con la deliberazione consiliare n. 45 del 30.11.2017 che ha come scopo la promozione del recupero e regolarizzazione dei sottotetti esistenti, favorire l'univocità interpretativa delle norme e adeguare alcuni aspetti della normativa di piano alle norme vigenti. La deliberazione cit. n. 45 è stata pubblicata per 30 giorni consecutivi e si è provveduto all'invio della verifica di assoggettabilità VAS a: Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino (Servizio Pianificazione territoriale ed urbanistica e Servizio Ambientale), Arpa Piemonte e ASL TO 5. Per problemi procedurali di compatibilità informatica si è poi reso necessario un ulteriore invio alla Città Metropolitana in data 25.01.2018. Sono pervenute n. 3 osservazioni: Galli della Mantica (28.12.2017), Ing. Maina Fiorenzo (28.12.2017) e Città Metropolitana (26.02.2018) che illustrerà nel dettaglio l'estensore della variante e di cui si anticipa l'esito: non accolta la prima e accolte la seconda e la terza. Quindi l'Assessore cede la parola all'Ing. Sandrone e alla sua collaboratrice per l'occasione presenti in sala consiliare per l'illustrazione dei dettagli tecnici.

L'ing. Sandrone osserva che sono state presentate solo due osservazioni da parte dei privati alle quali si aggiunge quella di carattere istituzionale della Città Metropolitana di Torino. Precisa che l'orientamento è quello di considerare sempre con la massima attenzione quanto espresso nelle osservazioni che vengono istruite, evidenziando però che non si può che procedere al rigetto nel caso in cui le stesse dovessero risultare non pertinenti in quanto riguardanti aspetti non trattati dalla variante. Quindi cede la parola alla collaboratrice, Ing. Ferrato per il prosieguo dell'illustrazione.

L'Ing. Ferrato illustra le controdeduzioni alle osservazioni presentate e, con riferimento alla prima, evidenzia che questa non è stata accolta in quanto non pertinente rispetto ai contenuti della variante. Sul punto interviene anche l'Assessore Rollè precisando che, tra l'altro, ferma la non pertinenza e quindi il conseguente necessario rigetto dell'osservazione, l'errore indicato in sede di osservazione non è stato riscontrato.

L'Ing. Ferrato prosegue quindi illustrando la seconda osservazione che risulta accolta per le motivazioni meglio indicate nella Relazione allegata alla presente proposta. Le modifiche apportate alle norme (artt. 9, 10 e 38) in virtù di tale accoglimento sono evidenziate in colore azzurro e illustrate dal relatore. In particolare, con riferimento alla modifica introdotta all'art. 38 si precisa che il valore del 5% espresso per indicare il numero degli spazi a parcheggio e box auto provvisti di infrastrutture elettriche per ricarica dei veicoli rispetto al totale è stato individuato in misura coerente con quanto previsto nel territorio del torinese. Sul punto interviene l'Ing. Sandrone che, ricordando l'obbligo del Comune di adeguarsi al nuovo Regolamento edilizio tipo, evidenzia che tale materia dovrà poi essere più puntualmente disciplinata in tale sede.

L'Ing. Ferrato conclude quindi la sua relazione illustrando le modifiche apportate a seguito dell'accoglimento delle osservazioni presentate dalla Città Metropolitana. Osservazioni che sono state accolte per le motivazioni meglio precisate nella Relazione illustrativa, in particolare al punto 7.2 e che hanno comportato la modifica dell'art. 10, comma 8. Precisa che, unitamente alle osservazioni in senso stretto, la Città Metropolitana ha anche espresso altre considerazioni. In particolare si è suggerito (ribadendo però che non esiste un obbligo in tal senso) di integrare la verifica di coerenza al PPR inviando gli atti della Variante alla Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici di Torino. Sul punto l'Amministrazione ha ritenuto di non procedere, sia perchè, a seguito dell'accoglimento delle osservazioni espresse e conseguente esclusione del

centro storico, sarebbe comunque venuto meno l'oggetto di una eventuale valutazione della Soprintendenza, sia per evitare un appesantimento procedurale. Infine la Città Metropolitana ha chiesto di indicare espressamente nel testo della deliberazione i parametri richiesti dalla L.R. n. 56/77, dati originariamente non precisati in quanto non variati rispetto al pregresso. In sede di redazione del testo della proposta in oggetto si è comunque integrato con quanto richiesto.

Interviene il Consigliere Costanzo dichiarandosi d'accordo con le modifiche apportate. Chiede dei chiarimenti sulla volumetria dei sottotetti e precisa la sua contrarietà ad un'applicazione normativa nel senso di un condono. Chiede quindi informazioni sulle norme tecniche e in merito alla fascia di rispetto cimiteriale.

L'Assessore Rollè chiarisce che, per effetto della variante, è consentito l'innalzamento del colmo e delle linee di imposta del tetto fino ad un massimo di 40 cm. Con tale modifica si è nei parametri regionali di utilizzo dei sottotetti.

L'ing. Sandrone afferma che con la nuova norma non si risolvono tutte le casistiche, ma si incrementa sicuramente la flessibilità per cui sarà più facile risolvere alcuni problemi. Informa inoltre che la Regione sta predisponendo una nuova disciplina per cui alla questione dovrà essere nuovamente affrontata. Illustra quindi sinteticamente la questione delle fasce di rispetto evidenziando le problematiche legate ad un intervento generale per problemi di compatibilità con i parametri fissati a livello sovracomunale.

Il Consigliere Costanzo preannuncia il voto favorevole, ribadendo la sua contrarietà però ad ogni forma di condono. Chiede quindi chiarimenti in merito alle fasce di rispetto relativamente alla questione dei pozzi.

L'Assessore Rollè chiarisce che non si fa alcuna sanatoria, ma che si vogliono agevolare i candiolesi per l'utilizzo in futuro delle maggiori possibilità offerte dalla nuova norma. Sulla questione dei pozzi riferisce della Determinazione della Regione Piemonte allegata alla Relazione alla quale rimanda chiarendone gli aspetti richiesti.

Esaurita la discussione si procede quindi con le votazioni sulle singole controdeduzioni alle osservazioni.

Sulla controdeduzione 1 (relativa all'osservazione 1):

Il Presidente del Consiglio, a seguito dell'enunciazione sul tema di voto dell'Assessore Rollè, pone in votazione la proposta e con il seguente risultato espresso in forma palese per alzata di mano

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 10
CONSIGLIERI VOTANTI	N.10
VOTI FAVOREVOLI	N. 10
VOTI CONTRARI	N. 0
ASTENUTI	N. 0

DELIBERA

di **non accogliere** l'osservazione n. 1 (Galli della Mantica ed altri, prot.15975 del 28.12.2017) secondo le motivazioni e le modalità indicate al cap.7.3 lett. A dell'Elaborato 1 "Relazione Illustrativa della Variante Parziale n.7" (allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale) che qui si intendono interamente riportate e trascritte;

Sulla controdeduzione 2 (relativa all'osservazione 2):

Il Presidente del Consiglio, a seguito dell'enunciazione sul tema di voto dell'Assessore Rollè, pone in votazione la proposta e con il seguente risultato espresso in forma palese per alzata di mano

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 10
CONSIGLIERI VOTANTI	N.10
VOTI FAVOREVOLI	N. 10
VOTI CONTRARI	N. 0
ASTENUTI	N. 0

DELIBERA

di **accogliere** l'osservazione n.2 (Ing. Maina Fiorenzo, prot. 15977 del 28.12.2017) secondo le motivazioni e le modalità indicate al cap.7.3 lett. B dell'Elaborato 1 "Relazione Illustrativa della Variante Parziale n.7" (allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale) che qui si intendono interamente riportate e trascritte;

Sulla controdeduzione 3 (relativa all'osservazione 3):

Il Presidente del Consiglio, a seguito dell'enunciazione sul tema di voto dell'Assessore Rollè, pone in votazione la proposta e con il seguente risultato espresso in forma palese per alzata di mano

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 10
CONSIGLIERI VOTANTI	N.10
VOTI FAVOREVOLI	N. 10
VOTI CONTRARI	N. 0
ASTENUTI	N. 0

DELIBERA

di **accogliere** l'osservazione n.3 (Città Metropolitana Torino, prot.2686 del 26.2.2018) secondo le modalità indicate al cap.7.2 dell'Elaborato 1 "Relazione Illustrativa della Variante Parziale n.7" (allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale) che qui si intendono interamente riportate e trascritte;

A questo punto si passa alle dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Melino esprime soddisfazione per la chiarezza e sistemazione delle norme affermando quindi la dichiarazione di voto favorevole del gruppo che rappresenta, con la precisazione già espressa dal consigliere Costanzo e quindi che non si intenda la norma come una sorta di condono.

Il Consigliere Bongiovanni dichiara il voto favorevole della maggioranza ed evidenzia la risoluzione di problemi che i cittadini in passato hanno pagato. si tratta quindi di un fatto positivo per la cittadinanza.

Esaurite le dichiarazioni di voto;

Ritenuto di provvedere in merito;

Per quanto su indicato;

Richiamato il Vigente Statuto Comunale;

Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Visti i pareri positivi in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal competente responsabile di Servizio e il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e visto il parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 52 comma 2 dello Statuto;

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta e con il seguente risultato espresso in forma palese per alzata di mano

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 10
CONSIGLIERI VOTANTI	N.10
VOTI FAVOREVOLI	N. 10
VOTI CONTRARI	N. 0
ASTENUTI	N. 0

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n° 17 del 12/07/2018 dell'AREA TECNICA avente per oggetto: **“VARIANTE PARZIALE N. 7 AL P.R.G.C. - CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE”**

Successivamente, con separata votazione espressa in forma palese e con il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 10
CONSIGLIERI VOTANTI	N.10
VOTI FAVOREVOLI	N. 10
VOTI CONTRARI	N. 0
ASTENUTI	N. 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000 per ragioni di urgenza relativi alla rapida definizione del procedimento.



COMUNE DI CANDIOLO

Città Metropolitana Torino

PROPOSTA N 17

CONSIGLIO COMUNALE

DI DELIBERAZIONE DA PARTE DELL' AREA TECNICA

L'ASSESSORE

L'ISTRUTTORE

CANDIOLO, LI 12/07/2018

**OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 7 AL P.R.G.C. -
CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI ED
APPROVAZIONE**

Premesso che il Comune di Candiolo è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n.89-30562 del 25/07/1989 e modificato con:

- Variante Strutturale n.1, ex art.17, Lur 56/77, approvata con DGR n.66-1523 del 12.11.1990;
- Variante Strutturale n.2 ex art.17, comma 4, Lur 56/77, approvata con DGR n.5-3971 del 24.9.2001;
- Variante ex art.17, comma 7, Lur 56/77 n.1, approvata con DCC n. 29 del 21.5.2002;
- Variante ex art.17, comma 7, Lur 56/77 n.2, approvata con DCC n. 64 del 21.10.2002;
- Variante ex art.17, comma 7, Lur 56/77 n.3, approvata con DCC n. 29 del 26.5.2006;
- Variante ex artt.17 e 40, Lur 56/77, approvata con DGR n. 10-9528 del 2.9.2008;
- Variante ex art.17, comma 7, Lur 56/77 n.4, approvata con DCC n. 57 del 28.9.2010;
- Variante ex art.17, comma 7, Lur 56/77 n.5, approvata con DCC n.31 del 31.7.2013;
- Variante Strutturale n.3 L.R.1/07, approvata con DCC n.1 del 12.2.2014;
- Variante ex art.17, comma 7, Lur 56/77 n.6, approvata con DCC n.55 del 30/11/2015;

Rilevato che:

- la gestione dello strumento urbanistico vigente da parte degli uffici comunali e l'applicazione dello stesso ad opera dei professionisti e degli operatori agenti sul territorio ha evidenziato nel tempo alcune criticità o incongruenze presenti in particolare nelle norme del piano regolatore vigente;
- per tale motivo l'Amministrazione comunale ha ritenuto necessario intervenire con un'apposita Variante per risolvere tali criticità;
- in particolare si è reso necessario un affinamento o correzione di aspetti puntuali all'interno di alcuni articoli normativi per consentire una più ampia operabilità sul territorio ed una più facile gestione delle pratiche per gli uffici comunali e, al contempo, si è colta l'occasione per l'aggiornamento dello strumento urbanistico vigente ad alcune disposizioni sovraordinate;

Dato atto che:

- in ragione di tale situazione, con delibera di Giunta Comunale n.145 del 10.11.2016 è stato dato mandato al Responsabile del Servizio Tecnico di procedere per il conferimento dell'incarico ad un professionista, qualificato in urbanistica, per la redazione della variante Parziale al P.R.G.C. mediante la revisione e l'affinamento delle norme Tecniche di Attuazione e di definire la convenzione che regolerà l'espletamento dell'incarico;
- con determinazione n. 120 del 14.11.2016 è stato conferito l'incarico in oggetto allo studio Mellano Associati, nella persona dell'ingegnere Giorgio Sandrone.

Dato atto che gli obiettivi della Variante sono riassumibili nelle seguenti azioni:

- promozione del recupero dei sottotetti esistenti;
- favorire l'univocità interpretativa delle norme di piano regolatore;
- aggiornare alcuni aspetti della normativa di piano a disposizioni di legge vigenti;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 30 novembre 2017 con la quale veniva adottata la Variante Parziale n.2 al PRGC, ai sensi dell'art.17, comma 5, L.R. 56/77 e s.m.i., con verifica di assoggettabilità alla VAS;

Evidenziato che la Deliberazione di Consiglio Comunale n.45 del 30 novembre 2017 relativa all'adozione della Variante Parziale n.7 al P.R.G.C., con i relativi allegati, è stata pubblicata con

avviso recante il prot. n.15194 del 5 dicembre 2017, per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio digitale, dal 5 dicembre 2017 al 3 gennaio 2018, di cui al registro pubblicazione atti n.1155/2017, oltre che nelle competenti sezioni del sito istituzionale comunale;

Dato atto che, con nota prot. n.15195 del 5 dicembre 2017, è stato pubblicato dal 05.12.2017 al 03.01.2017 (reg.1154/2017) l'avvio del procedimento relativo alla verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa alla citata Variante Parziale n.7;

Evidenziato che gli atti della presente Variante Parziale n.7 sono stati trasmessi, per i pareri di competenza, ai seguenti Enti con nota del 5 dicembre 2017 prot. n. 15204:

- ✓ Regione Piemonte - Settore Aree Naturali e Protette;
- ✓ Città Metropolitana di Torino, Servizio Pianificazione territoriale generale e copianificazione urbanistica;
- ✓ Città Metropolitana di Torino, Servizio Valutazione Impatto Ambientale - Procedure VAS;
- ✓ Arpa Piemonte;
- ✓ A.S.L. TO5;

Dato atto che, per problemi procedurali, si è reso necessario un secondo invio alla Città Metropolitana, avvenuto con nota prot. n.1124 del 25.1.2018;

Evidenziato che al Documento Preliminare di Variante sono pervenute, entro i termini di pubblicazione della Variante, n.3 osservazioni:

1	Galli della Mantica ed altri	Prot. n. 15975 del 28.12.2017
2	Ing. Maina Fiorenzo	Prot. n. 15977 del 28.12.2017
3	Città Metropolitana	Prot. n. 2686 del 26.02.2018

Constatato che la Città Metropolitana di Torino ha trasmesso, in data 26 febbraio 2018 registrato al prot.n.2686, il Pronunciamento di Compatibilità della Variante Parziale n.7, con il Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2" e con i progetti sovracomunali, dichiarato con Decreto del Vice Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 38-3188/2018 del 14 febbraio 2018, unitamente ad alcune osservazioni;

Constatato, inoltre, che:

- ✓ l'ASL TO5 trasmetteva il proprio parere di non assoggettabilità alla VAS, espresso in data 14.12.2017 prot. n.53858 (ns. prot. n.15547 in pari data);
- ✓ l'ARPA Piemonte trasmetteva il proprio parere di non assoggettabilità alla VAS, espresso in data 20.12.2017 prot. n.110918 (ns. prot. n.15799 in pari data);

Rilevato che, in seguito all'acquisizione dei pareri formulati dai succitati enti, in data 28 maggio 2018, con Determinazione n.56, l'Organo Tecnico per la valutazione ambientale del Comune ha espresso il proprio parere di esclusione della Variante dalla procedura di VAS, a condizione dell'applicazione di quanto di seguito specificato: in sede di redazione del Progetto Definitivo della Variante Parziale n.7 al P.R.G.C. vigente, vanno inserite le seguenti Prescrizioni finalizzate alla mitigazione e compensazione dei pur modesti effetti rilevati:

P_ Nel caso di applicazione dell'art. 10 - Tetti, Sottotetti, Volumi tecnici emergenti e Impianti Tecnici, la parte di innalzamento del colmo e delle linee di imposta del tetto consentito fino ad un massimo di cm.40 devono armonizzarsi con il prospetto esistente in modo da garantire l'uniformità delle quote di imposta e di colmo delle coperture per l'intero fabbricato oggetto di intervento.

Accertato che le osservazioni presentate e il parere dell'Organo Tecnico Comunale sono stati trasmessi all'urbanista incaricato per le opportune valutazioni e conseguenti proposte tecniche di controdeduzione;

Constatato che in data 3 luglio 2018, al prot.n.8323 è stato acquisito l'elaborato "Relazione Illustrativa della Variante Parziale n.7", poi integrato il successivo 12 luglio, contenente, al capitolo 7, le Controdeduzioni alle Osservazioni Pervenute al Documento Preliminare, così come predisposte dall'urbanista incaricato;

Dato atto che il Consiglio Comunale è tenuto ad esaminare le osservazioni e proposte presentate nel pubblico interesse controdeducendo e congruamente motivandone l'accoglimento, il parziale accoglimento o il rigetto, e sulla base di questi principi, le osservazioni pervenute hanno avuto il seguente esito:

1	Galli della Mantica ed altri prot.15975 del 28.12.2017	Non accolta
2	Ing. Maina Fiorenzo prot.15977 del 28.12.2017	Accolta
3	Città Metropolitana Torino prot.2686 del 26.2.2018	Accolta

Dato atto altresì che nel medesimo elaborato, al punto 6.1 vengono trattate le prescrizioni specifiche espresse nel parere motivato dell'Organo Tecnico comunale competente in materia di VAS (Determina del Responsabile del servizio Area Tecnica n. 56 del 28/05/2018), che trovano interamente riscontro nella modifica dell'art. 10 delle norme tecniche di Attuazione, così come evidenziato nell'Allegato B dell'elaborato "Relazione Illustrativa della Variante Parziale n.7";

Visto il Documento Definitivo della Variante Parziale n.7 al PRGC vigente, redatto dallo Studio Mellano e Associati, che risulta integrato sulla base del recepimento delle osservazioni pervenute, e che risulta costituito dai seguenti elaborati:

Elaborato 1	Relazione Illustrativa della Variante Parziale n.7
Elaborato 2	Norme Tecniche di Attuazione - Documento Coordinato del P.R.G.C. vigente con le modifiche inserite con la Variante Parziale n.7 (stralcio)
Tavola 1	Assetto urbanistico ed azzonamento del territorio comunale - sc.1:5.000
Tavola 2.1	Assetto urbanistico - Azzonamento (centro abitato) - scala 1:2.000
Tavola 2.2	Assetto urbanistico - Azzonamento (parte ovest territorio comunale) - sc.1:2.000

Visto l'art.17, comma 5 della L.R. n. 56/77 che individua le condizioni per qualificare una Variante come Parziale;

Visto il successivo comma 7 ai sensi del quale la deliberazione di adozione della Variante Parziale contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del P.R.G.C. vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f) riferito al complesso delle

varianti parziali precedentemente approvate e ad eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga;

Ritenuto, anche in considerazione dei rilievi espressi dalla Città Metropolitana, di meglio specificare che la variante in oggetto rientra nel campo di applicazione della citata norma in quanto:

- a) l'impianto strutturale del P.R.G. vigente non è stato modificato in quanto le modifiche normative apportate risultano conformi alla struttura del piano regolatore e integrate nel quadro normativo esistente;
- b) l'oggetto della Variante non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale e non genera situazioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale, non ricade all'interno di vincoli nazionali e regionali posti a tutela di emergenze storiche, artistiche, paesaggistiche, ambientali e idrogeologiche, e di conseguenza non sono state apportate variazioni ai suddetti strumenti urbanistico-ambientali;
- c) la Variante Parziale n.7 non riduce la quantità globale delle aree a servizi di cui all'articolo 21 e 22, che risultano pari a quelle previste dal P.R.G.C. vigente;
- d) la Variante Parziale n.7 non aumenta la quantità globale delle aree a servizi di cui all'articolo 21 e 22, che risultano pari a quelle previste dal P.R.G.C. vigente;
- e) la Variante Parziale n.7 non interviene sulla capacità insediativa residenziale prevista dal P.R.G.C. vigente, pertanto non si apportano modifiche alla CIRT di piano regolatore. Al riguardo si precisa che la modifica introdotta al comma 8 dell'art.10 delle NTA non risulta afferente nuove unità abitative, in quanto si configurano quali pertinenza dell'unità immobiliare sottostante. Inoltre l'ampliamento previsto risulta già compreso all'interno dell'ampliamento ammesso dal piano vigente per le zone di tipo B, secondo le specifiche di cui all'art. 18, comma 4, lettera b) delle N.T.A. del P.R.G.C.;
- f) la Variante Parziale n.7 non interviene su aree a destinazione produttiva, direzionale, commerciale, turistico-ricettiva pertanto non incrementa né le superfici territoriali ad esse afferenti né gli indici previsti dal P.R.G.C. vigente;
- g) la Variante Parziale n.7 non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G.C. vigente;
- h) la Variante Parziale n.7 non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti. Dato atto inoltre che la Variante in oggetto non prevede l'introduzione di previsioni insediative ai sensi dell'art. 17 comma 6 LR 56/77;

Ritenuto di evidenziare i parametri del P.R.G.C. attualmente vigente (riconducibili alla variante strutturale n° 3 – DCC n° 01 del 12/02/14), significativi, ai sensi dell'art.17, comma 5 della L.R. 56/77, ribadendo che gli stessi non sono stati modificati dalla successiva variante parziale n. 6 né vengono modificati dalla presente Variante parziale n. 7, il tutto secondo la seguente tabella:

	DATI DI P.R.G.C.	VARIANTE PARZIALE 7
CAPACITA' INSEDIATIVA RESIDENZIALE (lett.e, art.17, comma 5 L.R.56/77)	7.719 ab.	7.719 ab.
STANDARD ART.21 L.R.56/77 - RESIDENZIALI (lett.c-d, art.17, comma 5 L.R.56/77)	mq.264.308	mq.264.308
SUPERFICIE TERRITORIALE AREE PRODUTTIVE (lett.f, art.17, comma 5 L.R.56/77)	mq.535.100	mq.535.100
STANDARD ART.21 L.R.56/77 - PRODUTTIVI (lett.c-d, art.17, comma 5 L.R.56/77)	mq.121.857	mq.121.857

Richiamato l'art.17 comma 7 della L.R. 56/77, il quale prevede che, laddove la Città Metropolitana esprima osservazioni in merito alla classificazione della Variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione debba dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla Città Metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole della Città Metropolitana stessa;

Dato atto che le osservazioni cui fa riferimento la suddetta normativa sono state accolte e recepite nel Progetto Definitivo della Variante. Nello specifico, poiché la Città Metropolitana aveva espresso dubbi in merito alla modifica del comma 8 dell'art. 10 delle NTA, sostenendo che *“La sopraelevazione dei tetti delle residenze in tutte le zone B interessa anche alcune zone del centro storico, alterando in tal modo la tutela degli ambiti del centro storico del Piano vigente, e conseguentemente tale proposta non risulta compatibile con lo strumento di Variante Parziale”*, l'Amministrazione, con l'intento di recepire e superare integralmente le criticità evidenziate dalla Città Metropolitana di Torino, ha ritenuto di intervenire sugli elaborati di Variante provvedendo a integrare il suddetto comma ed escludendo le zone B del centro storico dalla possibilità di sopraelevazione dei tetti per il recupero dei sottotetti abitabili. Pertanto il comma 8 dell'art. 10 delle NTA risulta così modificato dal Progetto Definitivo della Variante Parziale 7: *“[...] Ai fini del raggiungimento delle altezze minime interne per classificare il sottotetto come 'abitabile', per le zone B, ad esclusione di quelle normate all'art. 11a delle NTdA, è consentito l'innalzamento del colmo e delle linee di imposta del tetto fino ad un massimo di 40 cm. [...]”*;

Dato atto che la Città Metropolitana, unitamente alle suddette osservazioni, ha suggerito di integrare la verifica di coerenza con il P.P.R., analizzando anche gli indirizzi e inviare gli atti della Variante alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Torino;

Dato atto che trattasi di suggerimento la cui decisione finale, per espressa citazione della città Metropolitana, è comunque demandata all'Amministrazione comunale la quale ha deciso di non procedere in tal senso al fine di non allungare ulteriormente i termini della procedura, sia in considerazione che le modifiche proposte alla normativa del Centro Storico sono state stralciate, ed anche in considerazione della inesistenza di norme regionali che regolamentino la procedura di assoggettamento al parere della Soprintendenza la presente variante parziale;

Visti:

- l'art. 17, comma 5° della L.R. 56/77;
- il PRGC vigente come modificato dalla precedente Variante Parziale;
- il Documento Definitivo della Variante Parziale n.7 redatto dai tecnici incaricati;
- il parere dell'Organo Tecnico Comunale di non assoggettabilità della Variante Parziale alla VAS reso in data 28 maggio 2018, con Determinazione n.56,

SI PROPONE

di esprimere la votazione sulle Controdeduzioni alle osservazioni al Progetto Preliminare:

Sulla controdeduzione 1 (relativa all'osservazione 1):

di **non accogliere** l'osservazione n. 1 (Galli della Mantica ed altri, prot.15975 del 28.12.2017) secondo le motivazioni e le modalità indicate al cap.7.3 lett. A dell'Elaborato 1 "Relazione Illustrativa della Variante Parziale n.7" (allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale) che qui si intendono interamente riportate e trascritte;

Sulla controdeduzione 2 (relativa all'osservazione 2):

di **accogliere** l'osservazione n.2 (Ing. Maina Fiorenzo, prot. 15977 del 28.12.2017) secondo le motivazioni e le modalità indicate al cap.7.3 lett. B dell'Elaborato 1 "Relazione Illustrativa della

Variante Parziale n.7" (allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale) che qui si intendono interamente riportate e trascritte;

Sulla controdeduzione 3 (relativa all'osservazione 3):

di **accogliere** l'osservazione n.3 (Città Metropolitana Torino, prot.2686 del 26.2.2018) secondo le modalità indicate al cap.7.2 dell'Elaborato 1 "Relazione Illustrativa della Variante Parziale n.7" (allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale) che qui si intendono interamente riportate e trascritte;

Quindi:

1. di approvare la Variante Parziale n.7 alla Variante Generale vigente al P.R.G.C., a sensi dell'art.17 comma 5, della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n.56 e smi., con i contenuti e le modifiche come sopra illustrate e le integrazioni introdotte in seguito al recepimento delle osservazioni pervenute, composta dai seguenti elaborati tecnici:

Elaborato 1	Relazione Illustrativa della Variante Parziale n.7
Elaborato 2	Norme Tecniche di Attuazione - Documento Coordinato del P.R.G.C. vigente con le modifiche inserite con la Variante Parziale n.7 (stralcio)
Tavola 1	Assetto urbanistico ed azzonamento del territorio comunale - sc.1:5.000
Tavola 2.1	Assetto urbanistico - Azzonamento (centro abitato) - scala 1:2.000
Tavola 2.2	Assetto urbanistico - Azzonamento (parte ovest territorio comunale) - sc.1:2.000

2. di dare atto che i contenuti della presente Variante Parziale sono stati sottoposti a verifica di assoggettabilità alla VAS attraverso la predisposizione di apposito Documento, trasmesso contestualmente alla Variante agli enti ambientali competenti (procedimento integrato ai sensi della DGR n. 25-2977 del 29/02/2016);
3. di dare atto che la Variante Parziale n.7 è stata esclusa dal procedimento di VAS, come asserito nel parere dell'Organo Tecnico Comunale per la VAS, in recepimento dei pareri degli enti competenti, subordinatamente all'introduzione di alcune prescrizioni ambientali nel testo delle Norme di Attuazione che trovano interamente riscontro nella modifica dell'art. 10 delle norme tecniche di Attuazione, così come evidenziato nell'Allegato B dell'elaborato "Relazione Illustrativa della Variante Parziale n.7";
4. di dare atto che la Città Metropolitana di Torino ha trasmesso, in data 26 febbraio 2018, registrato al prot.n.2686, il Pronunciamento di Compatibilità della Variante Parziale n.7 con il Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2" e con i progetti sovracomunali;
5. di dare atto che il Comune di Candiolo è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico);
6. di dare atto che la Variante Parziale n.7 non concerne l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio e pertanto non ha scontato le procedure partecipative di cui all'art.11 del DPR 327/01;
7. di dare atto che la presente Variante Parziale n.7 presenta le condizioni per essere classificata come "parziale", con riferimento ai disposti di cui all'art.17, commi 5, 6 e 7 della L.R. 56/77;
8. di dare atto che le osservazioni espresse dalla Città Metropolitana in merito alla classificazione

della variante o al rispetto dei parametri di cui al citato comma 6 dell'art.17, sono state accolte e recepite nel Progetto Definitivo della Variante come precedentemente evidenziato nelle premesse;

9. di trasmettere la presente deliberazione, con gli atti tecnici necessari, su supporto digitale e firmati digitalmente, alla Città Metropolitana di Torino e alla Regione Piemonte, in ottemperanza ai disposti di cui all'art.17, comma 7, della L.R. 56/77;
10. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per i successivi adempimenti;
11. di dichiarare, stante l'urgenza a concludere in tempi brevi l'iter procedimentali, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Firmato digitalmente
SPATRISANO ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Dott. MATTIA Salvatore

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge

Candiolo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE